



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 15 novembre 2022

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo PALOMBA	Presidente (relatore)
Dott. Fabia D'ANDREA	Consigliere
Dott. Mario FIORENTINO	Consigliere
Dott. Fabio CAMPOFILONI	Referendario
Dott. Antonio MARSICO	Referendario

**VERIFICHE IN TEMA DI CONTROLLI INTERNI ART. 148 TUEL
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (AP)**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del d.l. n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 11 dicembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2018" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 22/2019/INPR del 29 luglio 2019;

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR del 27 ottobre 2020;

VISTI i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni della Provincia di Ascoli Piceno relativi agli anni 2018 e 2019, inviati alla Sezione regionale di controllo in data 4 dicembre 2019 e 29 dicembre 2020;

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione, protocollo n. 93 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito a quanto attestato nei citati referti;

VISTO il sollecito di questa Sezione, protocollo n. 600 del 22 febbraio 2022;

VISTA la risposta fornita dall'Ente con nota acquisita agli atti ai prot. n. 645 e 649 del 25 febbraio 2022;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato l'odierna Camera di consiglio alla quale il Cons. Mario Fiorentino ha partecipato da remoto;

UDITO il relatore, Presidente Vincenzo Palomba;

FATTO

L'attenzione del legislatore per il sistema dei controlli interni negli enti locali e l'importanza che lo stesso riveste nel garantire la sana gestione finanziaria degli stessi hanno trovato espressione nell'evoluzione normativa in materia di poteri di verifica attribuiti alla Corte dei conti già a partire dall'art. 3, c. 4, della L. n. 20/1994 e dall'art. 7, c. 7, della L. n. 131/2003.

In tale direzione l'art. 148 del TUEL, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012 e n. 91/2014, ha richiesto ai Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e ai Presidenti delle città metropolitane e delle province la redazione, avvalendosi del direttore generale o del segretario, di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato in forma di questionario secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, andando ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali; ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni il citato art. 148 del TUEL, ferma restando la relativa natura fondamentalmente collaborativa, ha, inoltre, previsto, al comma 4, che le Sezioni giurisdizionali regionali, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori locali, apposita sanzione pecuniaria.

Le finalità del controllo affidato alla Corte - delineate con precisione dalla Sezione delle Autonomie a partire dalla deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR - comprendono: verifiche dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; valutazioni degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifiche dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con deliberazione n.

22/2019/INPR del 29 luglio 2019, la versione aggiornata delle linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2018 e, con deliberazione n. 19/2020/INPR del 27 ottobre, la versione aggiornata delle linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019. Inoltre, con deliberazione n. 18/2020/INPR del 22 ottobre, sempre la Sezione delle autonomie ha approvato apposite linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19.

In seguito all'analisi del questionario-referto della Provincia di Ascoli Piceno relativo agli esercizi 2018 e 2019, sono state rilevate criticità nell'organizzazione e nell'attuazione di controlli interni in relazione alle quali la Sezione ha richiesto, con nota istruttoria prot. n. 93 del 10 gennaio 2022, chiarimenti e precisazioni, forniti con nota acquisita agli atti ai prot. n. 645 e n. 649 del 25 febbraio 2022.

Dall'esame della documentazione acquisita è emerso quanto segue:

Il sistema dei controlli.

Al punto 1.1 del questionario viene indicato, per il 2019, che il sistema dei controlli interni non è esercitato in piena ed effettiva conformità con i regolamenti dell'ente in riferimento ai controlli sulla gestione e al controllo strategico. In sede istruttoria l'ente ha premesso che la Provincia, si trova in una situazione di pre-dissesto avendo approvato un piano di riequilibrio finanziario 2013-2022 ai sensi dell'art. 243 del TUEL e pertanto tutti i controlli di questo ente si sono concentrati sulla procedura di riequilibrio e sul rispetto della stessa rispetto al piano programmato.

Precisa, inoltre, che dal luglio 2021 ha in servizio un solo dirigente al 50% convenzionato con altro ente, e un segretario generale che tra le varie funzioni dirigenziali, ha anche quella del servizio economico-finanziario.

A seguito della situazione di pre-dissesto questo Ente non ha potuto procedere negli ultimi anni ad alcun tipo di assunzione e, pertanto, sotto tale profilo l'organico attuale non consente di dedicare alcuna risorsa umana in esclusiva ai compiti inerenti i controlli interni, ma gli stessi vengono demandati a singoli funzionari dello staff del personale, affari generali e servizi finanziari.

Il regolamento in materia di controlli interni, redatto nel 2013 prevedeva un articolato sistema di controllo di gestione con 4 elaborazioni periodiche e rilevazioni dei dati

relativi ai costi dei servizi per centri di costo e per unità di prodotto. Con riferimento al controllo strategico era prevista la costituzione di un'unità preposta che aveva il compito di elaborare rapporti da trasmettere in sede di equilibri di bilancio e di rendiconto alla Giunta e al Consiglio.

Queste elaborazioni, dato il ristretto numero di personale in organico, non si sono potute realizzare anche se le linee portanti del sistema di controllo strategico vengono comunque portate avanti. L'Ente adotta, infatti, il Piano della Performance e la relazione annuale, validata dall'OIV, nei quali sono indicate le linee programmatiche dell'ente. Il controllo viene, inoltre, esercitato attraverso il DUP e la verifica sullo stato di attuazione dei programmi attivato in sede di relazione al rendiconto di gestione.

Il controllo di gestione verte essenzialmente sulla predisposizione e analisi del PEG, come previsto nel regolamento sui controlli interni, e sul Piano dettagliato degli Obiettivi con l'assegnazione di almeno 10 obiettivi a ciascuna area organizzativa.

I predetti controlli, pur non essendo in piena ed effettiva conformità con i regolamenti dell'ente, appaiono, tuttavia, in linea con i principi della normativa vigente.

Dato l'attuale assetto organizzativo dell'ente, l'amministrazione provinciale procederà nel breve periodo ad una rivisitazione del regolamento sui controlli interni nell'intento di snellire le procedure.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il controllo di regolarità contabile preventivo viene esercitato su ogni proposta di deliberazione del consiglio o decreto del Presidente che non sia mero atto di indirizzo e su ogni atto dei responsabili di servizio che comporta impegno di spesa. E' regolato da un sistema informatico sulla cui base il parere viene inserito prima che la proposta venga deliberata o l'atto sia sottoscritto. Viene svolto dal responsabile dei servizi finanziari che si avvale del supporto di una posizione organizzativa inserita nell'area.

Il controllo di regolarità contabile successivo viene esercitato su determinazioni di impegno di spesa, contratti o altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione causale (sorteggio). Gli esiti del controllo sono rivolti ai dirigenti, agli amministratori e ai revisori dei conti.

Al punto 2.1 del questionario l'ente ha attestato per l'anno 2019 che, nelle ipotesi previste dall'art. 49 del Tuel, solo per una delibera è stato espresso un parere di regolarità tecnica o contabile negativo.

Al punto 2.4 del questionario è stato attestato che gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso all'individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo. A seguito di chiarimenti l'ente ha precisato che il controllo di gestione verte essenzialmente sulla predisposizione e analisi del PEG, come previsto nel regolamento sui controlli interni, e sul Piano dettagliato degli Obiettivi trattandosi di un sistema non particolarmente strutturato e non particolarmente collegato con il controllo successivo sugli atti.

Al punto 2.5 del questionario l'ente ha attestato che il controllo successivo di regolarità è stato fatto solo un ridotto numero di atti, pari a n. 39 nel 2018 e n. 34 nel 2019 di cui non sono state riscontrate irregolarità segnalate e sanate in modo puntuale. In merito l'ente ha fatto presente che, considerato il sottodimensionamento della struttura, il numero degli atti selezionati sia congruo atteso che gli atti emessi dalla Provincia sono abbastanza simili (essendo particolarmente limitate le funzioni istituzionali della stessa) e che gran parte degli atti sono sottoscritti dal Segretario Generale (a cui sono state affidate numerose funzioni dirigenziali ad interim data la ristrettezza di risorse e l'impossibilità di assumere figure dirigenziali esterne). Il numero degli atti emessi nel corso del 2019 è stato pari a 1958 mentre nel 2018 a 1681, mentre la percentuale degli atti sorteggiati è risultata del 2%. Il sorteggio viene fatto con il criterio della casualità senza alcuna particolare tecnica di campionamento.

Non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi e non sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014 (punti 2.7 e 2.8). In sede istruttoria l'ente ha chiarito che non sono stati effettuati controlli, ispezioni per le ragioni sopra esposte (organico insufficiente) e soprattutto perché non sono state evidenziate particolari criticità di settori specifici. Le ragioni dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti risiedono nella forte crisi di liquidità che ha l'ente (in procedura di riequilibrio finanziario) e del ricorso all'anticipazione di tesoreria in

media superiore ad euro 10.000.000,00.

Il controllo di gestione.

Il controllo di gestione verte essenzialmente sulla predisposizione e analisi del PEG, come previsto nel regolamento sui controlli interni, e sul Piano dettagliato degli Obiettivi con l'assegnazione di almeno 10 obiettivi a ciascuna area organizzativa. La Provincia di Ascoli Piceno, data l'esiguità dell'organico e l'impossibilità di procedere con nuove assunzioni, non ha una struttura dedicata al controllo di gestione, ma lo stesso viene esercitato attraverso l'analisi del PEG e la relazione sulla Performance.

L'ente ha dichiarato che non è disponibile un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (3.1) e che non è disponibile un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia (3.2). A richiesta di chiarimenti l'ente ha comunicato che l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa viene valutata attraverso altri strumenti quali il PEG e le analisi finanziarie che vengono compiute in sede di rendiconto di gestione nonché la relazione sulla Performance, che investe anche indicatori sull'efficienza di alcune strutture.

L'ente ha ancora dichiarato (punto 3.3 del questionario) che i regolamenti o le delibere dell'Ente non prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni. A seguito di chiarimenti l'ente ha precisato che, pur non essendo previsto espressamente nei regolamenti o nelle delibere dell'Ente, le procedure, risultano tuttavia unificate alle direttive della struttura centrale anche attraverso l'accentramento del servizio CED che definisce le procedure operative da adottare.

Al punto 3.4 del questionario l'ente ha attestato che i report prodotti non sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere. In merito l'ente ha chiarito che le attuali strategie delineate nel PEG e nel Piano dettagliato degli obiettivi consistono essenzialmente nel garantire le funzioni istituzionali (viabilità, ambiente, edilizia scolastica, etc..) e nel ridurre il disavanzo in attuazione del Piano di riequilibrio sul cui stato di attuazione relazione semestralmente.

In merito alla elaborazione degli indicatori (cui l'ente ha risposto negativamente nel questionario) risulta dalla istruttoria la predisposizione di indicatori di analisi finanziaria (allegati sia al bilancio di previsione che al rendiconto) nonché la definizione, nell'ambito del PEG e della relazione sulla Performance, di indicatori di output, di efficacia e di efficienza. Con riferimento all'economicità nell'ambito del settore delle forniture delle utenze è stato attivato un controllo, affidato ad una ditta esterna, con riferimento al controllo sulla congruità delle tariffe applicate.

Al punto 3.6 del questionario l'ente ha attestato che il controllo di gestione non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi. In merito l'ente ha chiarito che gli obiettivi risultano tutti evidenziati nel PEG e nel Piano dettagliato degli obiettivi e che il controllo sull'andamento, anche se non supportato da report infrannuali, viene effettuato attraverso una continua verifica sull'andamento del bilancio e nella relazione semestrale sul piano di riequilibrio.

Il controllo strategico.

Pur in mancanza di una struttura ad hoc, il controllo strategico viene effettuato dagli uffici finanziari e da quelli di staff della Segreteria Generale, come previsto dall'art. 7 del Regolamento sui controlli interni, attraverso la verifica del processo attuativo degli obiettivi in sede di Valutazione della Performance e in sede di rendiconto di gestione.

Al punto 4.1 del questionario l'ente ha attestato che il controllo strategico non è integrato con il controllo di gestione. A seguito di chiarimenti l'ente ha chiarito che il controllo strategico viene attuato principalmente attraverso la verifica dell'andamento del PEG e degli obiettivi operativi, collegandosi, in ogni caso, con i risultati del controllo di gestione.

Al punto 4.3 del questionario l'ente ha dichiarato che il controllo strategico non effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione. In sede istruttoria l'ente ha comunicato che le decisioni più significative riguardano opere di manutenzione ordinaria e investimenti nei settori della viabilità e dell'edilizia scolastica in relazione alle quali, prima di predisporre i documenti di programmazione, svolge adeguati approfondimenti tecnici

sull'opportunità tecnico/economica di eseguire gli stessi.

Al punto 4.4 del questionario l'ente ha dichiarato che non sono stati applicati negli anni 2018 e 2019 indicatori di contesto (a), di "outcome" (b), di efficacia (c), di efficienza (d), di economicità (e) e di innovazione e sviluppo (f). In merito l'ente ha precisato che negli atti di pianificazione e del Piano degli obiettivi sono indicati gli indicatori di outcome e di efficacia, ovvero indicatori di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi. Gli indicatori di economicità e di innovazione non sono stati approntati sia per la carenza di contabilità analitica per il centro di costo che per la scarsa rilevanza di tali indicatori nell'ambito delle limitate funzioni istituzionali della Provincia.

Al punto 4.7 del questionario l'ente ha dichiarato che tra i parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi non figura per gli anni 2018 e 2019 il grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati (b), ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni (c), il rispetto degli standard di qualità prefissati (d) e l'impatto socio-economico dei programmi (e). In sede istruttoria l'ente ha ribadito che negli atti di programmazione e in quelli di verifica dei risultati raggiunti, sia pure in forma semplificata, vengono attuate verifiche sul grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati e sui tempi di realizzazioni degli obiettivi rispetto alle previsioni.

Il controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità di quelle di spesa (avanzate dai diversi responsabili dei servizi) nonché alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. Gli organi a cui vengono destinati gli atti di verifica sugli equilibri sono il Consiglio Provinciale, il Segretario Generale e l'Organo di revisione dell'ente locale.

Al punto 5.1. del questionario l'ente ha dichiarato che il controllo sugli equilibri finanziari non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati. L'ente al riguardo ha precisato che l'integrazione è presente unicamente con riferimento ai rapporti finanziari con la società nelle ipotesi in cui la perdita si riflette sul bilancio dell'ente.

Al punto 5.8 del questionario l'ente ha attestato che non è stata ricostituita la

consistenza delle entrate vincolate utilizzare nel rispetto dell'art. 195 del TUEL. In sede istruttoria l'ente ha chiarito che avendo avuto negli anni 2018 e 2019 forti carenze di liquidità, con ampio ricorso alle anticipazioni di tesoreria, non è stato in grado di ricostituire il vincolo di cassa sulle entrate vincolate.

Il controllo sugli organismi partecipati.

La Provincia di Ascoli Piceno, sia in considerazione dello stato di pre-dissesto che dello svuotamento delle funzioni derivante dall'applicazione della Legge Delrio, ha posto in essere dal 2014 in poi una quasi totale dismissione delle proprie società partecipare.

Ad oggi (ed anche nel 2018 e 2019) la Provincia detiene partecipazioni in GAL PICENO SCARL (5%) e START SpA (32,96%).

Al punto 6.1 del questionario l'ente ha dichiarato che non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-quater, comma 1, TUEL. in considerazione della esiguità delle partecipazioni.

Per gli stessi motivi è stata data risposta negativa agli altri quesiti.

Il controllo sulla qualità dei servizi

La Provincia di Ascoli Piceno a causa delle carenze in organico, dovute anche alla sua grave situazione finanziaria, non ha nella propria organizzazione una struttura adibita al controllo di qualità dei servizi anche in considerazione del venir meno della competenza in materia.

In ogni caso la risposta negativa a tutte le domande del questionario conferma la mancata attivazione della fattispecie.

DIRITTO

I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per il buon andamento delle Pubbliche amministrazioni, in quanto funzionali a consentire ai vertici dell'Ente di disporre di informazioni necessarie per valutare l'andamento delle gestioni e di apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni riscontrate.

A partire dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è stato avviato un processo di potenziamento delle funzioni di controllo interno delle autonomie locali, contestualmente alla progressiva riduzione dei controlli di legittimità sugli atti di Regioni, Province e Comuni e, di converso, al conferimento di maggior spazio per il controllo interno sulla regolarità amministrativa e contabile, sulla gestione, sulla valutazione e il controllo strategico, da attuarsi all'interno di ciascuna Amministrazione mediante apposite strutture a ciò deputate.

Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha successivamente ridisegnato l'assetto delineato dal TUEL, innovando le originarie tipologie di controlli interni, rendendo più stringente il controllo di regolarità amministrativa e contabile, eliminando dall'assetto originario la valutazione della dirigenza e prevedendo verifiche e valutazioni sugli equilibri finanziari dell'Ente, sullo stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, sull'efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente, sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, nonché sulle società partecipate degli enti secondo metodologie e criteri che attengono ad aspetti sia di regolarità amministrativa e contabile che gestionali e strategici.

Il legislatore ha attribuito, in primo luogo, ampia rilevanza al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** degli atti (comma 1 dell'art. 147 del TUEL) finalizzato *“a garantire [...] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”* sia in fase preventiva che in via successiva. L'effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta quindi un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147 in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa.

Il legislatore prevede che, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo avvenga attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei servizi e, qualora le determinazioni comportino *“riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”*, debba essere richiesto al responsabile del servizio finanziario anche il parere di regolarità contabile ex art.49 del TUEL e il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del TUEL. In tale ambito rilevante appare pertanto il ruolo assunto dal responsabile del servizio finanziario che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, è preposto *“alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”*.

Nella fase successiva all'adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del segretario generale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente che tuttavia non possono prescindere dal ricorso ad una ragionata tecnica di campionamento fondata sulla valutazione del rischio potenziale di irregolarità.

Come infatti precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delibera n. 5/SEZAUT/2017/INPR del 3 aprile 2017): *“La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall'amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stessodelle precipue finalità di tale forma di controllo. A quanto sopra deve aggiungersi la necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi dal responsabile del servizio finanziario, in ragione delle ricadute in terminisia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità”*.

Il **controllo di gestione** (art. 147, comma 2, lettera a) è compiutamente disciplinato nei suoi principi dagli articoli del T.U.E.L. relativamente alla sua funzione (art.196), alle modalità applicative (art.197) ed al contenuto del referto dell'intera attività (art.198) ed è volto a rilevare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed evidenziare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi. Il controllo di gestione si caratterizza, pertanto, per la contestualità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto a degli standard prefissati allo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Propedeutica rispetto all'esercizio del controllo di gestione risulta, in primo luogo, l'implementazione di un sistema di contabilità economico patrimoniale affidabile ed in grado di fornire indicazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e ricavi nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti.

Il controllo di gestione è svolto, infatti, in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Quanto al processo di controllo (definito dall'articolo 197, comma 2, del T.U.E.L.) lo stesso si articola in tre fasi: a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Accanto alla contabilità economico patrimoniale, appare quindi necessario curare la predisposizione di un adeguato piano esecutivo di gestione (PEG) nel quale individuare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori riportanti target da perseguire per ciascun obiettivo. Tali obiettivi, come sottolineato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 6 del 2016), devono rappresentare non una mera ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire.

La verifica dell'efficacia (intesa quale idoneità della gestione a conseguire gli obiettivi fissati da leggi o atti di programmazione), dell'efficienza (intesa quale idoneità a raggiungere i risultati con l'ottimale utilizzo dei mezzi, *rectius*, i risultati predeterminati con il minimo delle risorse ovvero il massimo dei risultati con unapredeterminata quantità di risorse) e dell'economicità (consistente nella razionaleacquisizione delle risorse umane e strumentali) dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile, per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

Il **controllo strategico** è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sullaperformance dell'intera organizzazione.

Il **controllo sugli equilibri finanziari**, disciplinato dall'art. 147-quinquies TUEL è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della

gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il controllo sugli equilibri non può prescindere inoltre dall'esame dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni almeno nella misura in cui comportino ripercussioni sul bilancio dell'ente. L'attività viene svolta mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente; i relativi esiti vengono di regola comunicati al segretario dell'ente locale mentre gli organi di governo sono destinatari della relazione periodica. Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari anche al fine di dare attuazione all'art. 153, comma 6, TUEL. che prevede segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo nonché alla Corte dei conti di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio.

Quanto al **controllo sulle società partecipate**, l'art. 147-*quater* attribuisce ad un ufficio appositamente preposto dell'Ente proprietario il compito di definire preventivamente, sulla base di standard prefissati, gli obiettivi gestionali, cui le proprie società partecipate non quotate devono tendere. Ai fini del controllo in esame, l'Ente organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della stessa, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. I relativi controlli, come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG del 29 luglio 2019), devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario. È compito dell'amministrazione monitorare l'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre, nei casi di scostamento dagli obiettivi, nella stessa ottica che informa il controllo di gestione.

Con riferimento al **controllo sulla qualità dei servizi** l'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL, stabilisce che *“il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente”*

promuovendo l'introduzione di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini. In una visione più ampia, la nozione di qualità non può essere riferita al solo momento della valutazione del servizio erogato, ma deve necessariamente essere ricondotta al processo, agli elementi che ne consentono la realizzazione, alle modalità organizzative messe in atto e alle scelte allocative delle risorse utilizzate, con la conseguenza che gli esiti di tale valutazione rientrano anche tra i parametri della performance organizzativa di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'istruttoria condotta in relazione al funzionamento dei controlli interni della Provincia di Ascoli Piceno negli esercizi 2018 e 2019 ha evidenziato, a fronte della completezza del quadro normativo di riferimento (Regolamento sul servizio di controllo interno adottato con il regolamento di contabilità dell'Ente di cui alla delibera consiliare 15 del 5 marzo 2018), una situazione caratterizzata dalla presenza di gravi profili di lacunosità in ordine ad alcune tipologie di controlli che possono minare l'adeguatezza dell'intero sistema e la cui rimozione, ad opera dell'ente, appare urgente considerata la situazione di deficitarietà e la necessità di monitorare con attenzione la gestione a valle della chiusura del piano di riequilibrio.

Nel dettaglio, le verifiche condotte hanno, infatti, evidenziato, con riferimento al biennio in disamina, la presenza di un adeguato sistema di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; ampi margini di miglioramento in ordine al controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati non quotati ed elementi di spiccata lacunosità nella concreta attuazione del controllo di gestione, del controllo strategico e di quello sulla qualità dei servizi prestati.

In merito ai **controlli di regolarità amministrativa e contabile**, sulla base di quanto dichiarato nel referto non sono state adottate nel periodo di riferimento delibere prive di parere tecnico e contabile ovvero con pareri contrari, se non nell'unico caso legato alla partecipazione al "Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli". Appare inoltre adeguata la procedura di formazione degli atti che assicura la sottoposizione di tutti gli atti, le deliberazioni e le determinazioni al controllo preventivo di regolarità amministrativa e al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario che valuta, a seconda del contenuto degli atti, l'apposizione del visto.

In merito al controllo successivo, la Sezione, considerata in ogni caso, la limitata percentuale degli atti soggetti a controllo, ritiene necessario, in linea con le raccomandazioni della Sezione autonomie di questa Corte (deliberazione n. 28 del 2014),

che la Provincia passi a modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate che proiettino i controlli nella logica del rischio presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità anche in una prospettiva ciclica che tenga conto delle verifiche degli esercizi precedenti.

Appare inoltre opportuno, compatibilmente con le risorse dell'ente, programmare ispezioni e altre indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa di uffici e/o servizi più sensibili a rischi di comportamenti non legittimi ed adeguarsi alle prescrizioni della norma di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014 conv. dalla l. n. 89/2014 in ordine alle verifiche dei tempi medi di pagamento e dei relativi indicatori e misure.

In relazione al **controllo di gestione** emerge dal referto che l'Ente non è dotato di una struttura dedicata a tale tipologia di controllo che viene, a detta dell'ente, comunque esercitato attraverso l'analisi del PEG e della Relazione sulla Performance senza, tuttavia, fruire di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

La Sezione, pur prendendo atto delle deduzioni formulate dall'ente, non può non rilevare la sostanziale carenza del controllo di gestione nel periodo oggetto di esame, unitamente alla mancata adozione di un sistema di contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e sulla scelta di opportuni indicatori elaborati. Il riferimento dell'ente alla Relazione sulla performance adottata nelle rispettive annualità, quale atto capace di sintetizzare gli esiti del controllo di gestione si palesa inconferente, considerata la diversa struttura e la diversa finalità di tale tipologia di controllo che non si esaurisce nella sola valutazione della performance e che non può prescindere dalla produzione di idonea, mirata e periodica reportistica.

A giudizio della Sezione l'assenza di risorse umane e strumentali destinate all'espletamento del controllo di gestione (nonché del controllo strategico e di quello sulla qualità dei servizi) non può costituire una giustificabile causa esimente dall'applicazione della disciplina in materia di controlli interni, la cui attivazione fornisce un significativo contributo nell'avvio di una gestione improntata all'efficienza e all'efficacia dell'azione complessiva di governo della cosa pubblica. È di tutta evidenza, infatti, che la mancata o inefficace realizzazione di tale sistema incide negativamente sulla funzionalità generale della macchina amministrativa. L'attivazione di sistemi di controllo di gestione è infatti finalizzata ad implementare la cultura del risultato e destinata a supportare le decisioni di gestione affidate all'esclusiva competenza della dirigenza. Il controllo di gestione si

caratterizza per la contestualità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto a degli standard prefissati allo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Ciò presuppone un costante e specifico monitoraggio dell'attuazione di obiettivi e programmi diretto ad individuare tempestivamente azioni utili a migliorare la gestione. Il controllo di gestione risulterebbe, in tale direzione, migliorabile attraverso un più accurato livello di analisi dei processi e responsabilità afferenti ad ogni area e/o servizio, in modo da strutturare report analitici e tempestivi tali da indirizzare unitariamente la gestione (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 29/2021/VSGC).

Sotto tale profilo appare inoltre necessario recuperare al controllo di gestione anche l'utilizzo degli indicatori di analisi finanziaria atteso che, proprio in relazione alle manovre finanziarie connesse alla pandemia, appare sempre più stretto il collegamento tra aspetti finanziari e obiettivi al fine di consentirne una ponderata e sicura rimodulazione in vista delle mutevoli e diversificate esigenze della collettività amministrata.

In merito al **controllo strategico**, il Regolamento non ha individuato una struttura apposita rinviando ad una organizzazione facente capo al Direttore Generale che valuta il raggiungimento degli obiettivi in sede di Valutazione della Performance.

Il controllo esamina l'andamento della gestione dell'Ente verificando l'andamento del PEG e degli obiettivi operativi contenuti nel Documento unico di programmazione e recependo gli esiti in report annuali. Dalle risposte del questionario risulta, tuttavia, che, in sede di controllo strategico, l'Ente non effettua a preventivo verifiche tecnico-economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione; non utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie e non utilizza indicatori di economicità (e) e di innovazione e sviluppo (f).

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 13/2018) "il controllo strategico è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti"; l'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e

risultati ottenuti si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure in corso di opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alla performance degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti". "La situazione emergenziale", precisa ancora la Sezione delle autonomie, "implica la necessità di adozione di nuovi piani strategici, da adeguare in relazione alle mutate misure organizzative ed alle nuove urgenze nella gestione dell'Ente, tenuto conto anche della presenza del piano di riequilibrio finanziario dell'ente stesso. Ciò potrebbe indurre a rivedere le priorità e a ricalibrare gli interventi prioritari, anche individuando ulteriori risorse da impiegare".

Tutto ciò presuppone, pertanto, la necessità di utilizzare tutte le informazioni gestionali anche provenienti dalla contabilità analitica e di elaborare ed utilizzare tutti gli indicatori disponibili in modo tale da consentire una misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici, non solo a rendiconto, ma anche a preventivo e durante l'esercizio.

Gli indicatori di efficienza, di economicità, di innovazione e di sviluppo, ma anche quelli di contesto, di "outcome", di verifica del rispetto dei tempi di realizzazione e degli standard di qualità prefissati e di impatto socio-economico sono infatti parametri importanti per verificare l'adeguatezza delle politiche strategiche adottate in relazione agli obiettivi ed alla qualità dei servizi prefissati; e ciò non solo in vista della necessità di considerare i rischi connessi all'emergenza sanitaria, ma soprattutto in relazione al necessario monitoraggio degli interventi che saranno finanziati nell'ambito del PNRR le cui risorse potranno essere erogate solo al completamento delle misure secondo un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali.

In relazione al **controllo sugli equilibri finanziari**, diretto e coordinato dal Responsabile del servizio finanziario, l'Ente ha dichiarato che collaborano all'attività anche l'organo di revisione e il Segretario generale e che la verifica si svolge, oltre che in occasione della salvaguardia degli equilibri, durante tutto l'arco dell'esercizio e, in caso di accertamento negativo, si adottano gli opportuni correttivi.

La struttura del controllo e la disciplina dettata nel regolamento di attuazione, pur astrattamente completa ed idonea, non sembra sia stata fino ad oggi efficace nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i trend gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Alla luce della imminente chiusura del piano di riequilibrio e della attuale situazione di crisi del sistema economico-produttivo, nell'ottica di salvaguardia degli equilibri finanziari in chiave prospettica, si raccomanda all'ente di garantire un monitoraggio costante e puntuale di tali equilibri, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche agli effetti del rispetto del saldo di finanza pubblica, nonché di monitorare il corretto utilizzo delle misure poste a disposizione degli enti per far fronte all'emergenza (es. utilizzo avanzi di amministrazione, possibili svincoli...) atteso che trattasi di strumenti atti a liberare nell'immediato spazi di spesa demandando, di fatto, fattori di squilibrio ad esercizi futuri.

Passando ora al **controllo sulle società partecipate**, malgrado l'esiguità delle partecipazioni detenute dall'ente, vanno comunque sottolineate tutte le carenze riscontrate sul fronte della governance del settore e dei meccanismi di controllo attivati.

L'Ente, nelle risposte al questionario, ha ben messo in luce la mancata elaborazione di indicatori concernenti la gestione degli enti partecipati (efficacia, efficienza, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati e soddisfazione degli utenti) e l'assenza di poteri in seno alle assemblee delle società per poter imporre una modifica dello statuto al fine di renderle confermi al TUSP, rinunciando, in tal modo, ad un efficace monitoraggio dell'andamento delle gestioni delle singole società ed alla possibilità di indicare adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamenti dagli obiettivi assegnati, anche con riferimento ad eventuali squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente (art. 147-quater, comma 3 del TUEL).

A tale proposito, la Sezione rammenta che spetta all'Amministrazione elaborare idonei indici di rilevazione di una sana gestione ed organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società.

In tale ambito il controllo sulle società partecipate non quotate, in un'ottica integrata di sistema, deve essere funzionale alla verifica dell'andamento della gestione nei suoi riflessi sul bilancio dell'ente e deve, nel contempo, fornire elementi utili all'adeguato esercizio degli altri controlli.

La Sezione raccomanda, pertanto, all'ente di garantire l'esercizio di controlli diretti a verificare l'efficacia dell'azione degli organismi partecipati nonché di strutturare il controllo in modo che adempia pienamente alle funzioni ad esso intestate dalla legge, attraverso un sistema informativo idoneo a rilevare, mediante specifici indicatori, i rapporti finanziari con le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle

stesse, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 29/2021/VSGC).

In relazione al **controllo sulla qualità dei servizi**, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ne ha sottolineato la finalità di misurare l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti, procedendo alla rilevazione della c.d. customer satisfaction con il fine di dare risposte alle esigenze dei fruitori dei servizi.

La relazione predisposta ha evidenziato che la Provincia di Ascoli Piceno non effettua analisi sulla qualità "effettiva" dei servizi, né elabora ed applica alcun indicatore. Inoltre non vengono effettuati confronti sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e non sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse nella fase di definizione degli standard di qualità.

La Sezione rimarca l'importanza di tale tipologia di controllo, capace di intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, di fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito.

La necessità di una effettiva valutazione della qualità del prodotto o del servizio realizzato in rapporto al livello di utilità collettiva raggiunto, al fine di evitare apprezzamenti autoreferenziali, richiede verifiche di gradimento non episodiche e saltuarie ma metodiche e cadenzate secondo un sistema organizzativo che non può prescindere dalle rilevazioni della qualità dei servizi pubblici erogati dalla società partecipate e dalla pubblicazione delle carte dei servizi, quali strumenti privilegiati di controllo del rispetto degli impegni assunti verso l'utenza.

In merito, infine, al **complesso sistema dei controlli interni** che emerge dai referti relativi agli esercizi 2018 e 2018, al di là dei margini di miglioramento che risulta possibile apportare alle diverse tipologie di controllo, la Sezione rileva, a fronte di un quadro normativo completo e coerente con gli obiettivi, la necessità di proseguire nell'attuazione di una sinergica collaborazione fra le diverse tipologie di controllo, affinandone metodi e contenuti, al fine di mettere in relazione le diverse funzionalità cui sono deputati. In tale direzione i diversi controlli dovrebbero essere osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato. Affinché tale

integrazione sia effettiva, è necessario, però che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'ente.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, all'esito del referto annuale per gli esercizi 2018 e 2019 ed a conclusione degli accertamenti istruttori sul funzionamento dei controlli interni della Provincia di Ascoli Piceno:

accerta la presenza di un adeguato sistema di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; ampi margini di miglioramento in ordine al controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati non quotati ed elementi di spiccata lacunosità nella concreta attuazione del controllo di gestione, del controllo strategico e di quello sulla qualità dei servizi prestati;

richiede all'Ente di comunicare a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate.

DISPONE

che la deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente, al Consiglio provinciale, al Segretario generale, all'Organo di revisione dei conti della Provincia di Ascoli Piceno.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 novembre 2022.

Il Presidente - relatore

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 16 novembre 2022

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente

